

ALL. A)

ALLA D.C.P. n. 30  
DEL 15.03.2010

# PROVINCIA BARLETTA - ANDRIA - TRANI

## REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

### INDICE

ART. 1- ISTITUZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

ART. 2 - FUNZIONI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

ART. 3 - DIPENDENZA FUNZIONALE

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEL CORPO

ART. 5 - QUALIFICHE DEI COMPONENTI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

ART. 6 - ATTIVITA' DEL CORPO

ART. 7 - AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO

ART. 8 - ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DEL CORPO

ART. 9 - ATTRIBUZIONI DEI COORDINATORI DI ZONA

ART. 10 - ATTRIBUZIONI DEGLI SPECIALISTI DI VIGILANZA

ART. 11 - PATENTE DI SERVIZIO

ART. 12 - ATTRIBUZIONI ISTRUTTORI AGENTI

ART. 13 - DIVIETI

ART. 14 - RAPPORTO GERARCHICO

ART. 15 - UNIFORME

ART. 16 - MODALITA' D'USO DELL'UNIFORME

ART. 17 - SALUTO

ART. 18 - ORARIO DI SERVIZIO

ART. 19 - REPERIBILITA'

- ART. 20 - PATROCINIO LEGALE, ASSICURAZIONE E VISITE MEDICHE
- ART. 21 - REGISTRI DI SERVIZIO
- ART. 22 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO - DISTINTIVO MATRICOLA
- ART. 23 - DOTAZIONE, USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO
- ART. 24 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE
- ART. 25 - ASSEGNAZIONE ARMI E MUNIZIONAMENTO
- ART. 26 - MODALITÀ ' DI PORTO DELL 'ARMA
- ART. 27 - CONSEGNA E RITIRO DELLE ARMI
- ART. 28 - ISTITUZIONE DELL'ARMERIA
- ART. 29 - ADDESTRAMENTO
- ART. 30 - STATUS GIURIDICO ED ECONOMICO
- ART. 31 - NORME DISCIPLINARI
- ART. 32 - ARMI E MEZZI SEQUESTRATI
- ART. 33 - PROTEZIONE CIVILE
- ART. 34 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
- ART. 35 - USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE
- ART. 36 - NORME TRANSITORIE
- ART. 37 - NORME INTEGRATIVI



## **ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**

1 - La Provincia di Barletta - Andria – Trani ha istituito con delibera di Giunta n 9 del 29/01/2010 il Corpo di Polizia Provinciale per l'espletamento delle funzioni di Polizia Locale nelle materie di propria competenza e in quelle ad essa conferite dallo Stato e dalla Regione Puglia e ne disciplina la struttura, le funzioni e attività con il presente Regolamento.

## **ART. 2 - FUNZIONI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**

1 -Il Corpo di Polizia, nell'ambito del territorio provinciale, svolge le funzioni che si identificano nel complesso delle attività dirette ad attuare le misure preventive e repressive, affinché, dall'azione dei soggetti giuridici privati e pubblici, non derivino danni alla Comunità e alle Istituzioni.

2- Il Corpo di Polizia Provinciale si organizza secondo ambiti territoriali di competenza e svolge le seguenti funzioni di:

- polizia amministrativa ;
- polizia rurale e del territorio, igiene ambientale e protezione civile;
- polizia stradale;
- polizia faunistica;
- polizia ittica;
- polizia ambientale;
- polizia tributaria, connessa ai propri compiti istituzionali;
- attività delegate dall'Autorità Giudiziaria;
- Ordine Pubblico in concorso con le Forze dell'Ordine.

## **ART. 3 - DIPENDENZA FUNZIONALE**

1 - Il Corpo di Polizia Provinciale dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia che emana gli indirizzi e le direttive di funzionamento e di organizzazione.



## **ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEL CORPO**

1 - Il Corpo di Polizia Provinciale è costituito:

- Comandante responsabile del Corpo (Dirigente);
- Vice Comandante (Cat. D3);
- Specialisti di vigilanza (Cat. D1);
- Agenti di Polizia Provinciale (Cat. C).

2 - Le funzioni e le attività del Corpo di Polizia sono svolte all'interno di ambiti di competenza specialistica per materia.

3 - Qualora l'Ente dovesse ritenere necessario l'istituzione di distaccamenti, in relazione alle esigenze, peculiarità e caratteristiche socio-economiche del territorio provinciale, la Giunta adotterà apposito provvedimento.

4 - Il grado e i relativi segni distintivi degli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono assegnati dal Comandante secondo quanto previsto dall'allegato A) del presente regolamento.

5 - Per i servizi di polizia stradale, relativi alle competenze dell'Ente proprietario della strada, il Settore Tributi, deputato al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni, chiede parere preventivo di congruità alle norme contemplate dal codice della strada al Corpo di Polizia Provinciale.

## **ART. 5 - QUALIFICHE DEI COMPONENTI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**

1 - I componenti del "Corpo di Polizia Provinciale", nell'ambito territoriale della Provincia, nei limiti delle proprie attribuzioni e del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, rivestono la qualifica di:

- a) Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art 357 del codice penale;
- b) Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, comma 2 lettera b) del codice di procedura penale;
- c) Agente di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del codice della strada;
- d) Agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L. 65/86.

2 - Al Comandante Responsabile del Corpo di Polizia, al Vice Comandante e agli Specialisti di Vigilanza è riconosciuta la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, comma 3 del Codice di procedura penale.

## **ART. 6 - ATTIVITA' DEL CORPO**

**1 - I componenti del Corpo di Polizia Provinciale sono preposti allo svolgimento delle seguenti attività:**

- a) vigilanza sulla osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dagli organi competenti al fine di prevenire e reprimere le infrazioni;**
- b) espletamento di incarichi di informazione, raccolta di notizie, accertamenti rilevazioni ed altri compiti previsti da leggi e regolamenti;**
- c) prestazione di opere di soccorso in occasioni di pubbliche calamità e di disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;**
- d) vigilanza e tutela ittico-marina, della flora e della fauna e dell'inquinamento delle acque costiere;**
- e) vigilanza venatoria e delle acque interne, tutela della fauna ittica nelle acque interne, vigilanza boschiva e silvo – pastorale;**
- f) vigilanza ambientale in materia di smaltimento rifiuti, emissioni atmosferiche, sonore ed elettromagnetiche, scarichi idrici pubblici e privati;**
- g) collaborazione alla realizzazione dei programmi e degli interventi tecnici elaborati dai Settori interessati;**
- h) comunicazione agli uffici tecnici interessati delle informazioni e dati di competenza rivenienti dalla conoscenza del territorio, della flora e della fauna, ai fini della formulazione dei programmi e dei piani provinciali;**
- i) vigilanza in materia di beni ambientali e paesaggistici, nonché prevenzione di incendi;**
- l) vigilanza in materia di beni culturali e agrituristici;**
- m) vigilanza e prevenzione in materia di circolazione stradale e di viabilità;**
- n) notifica di provvedimenti sanzionatori;**
- o) rappresentanza in occasione di manifestazioni pubbliche e scorta d'onore al Gonfalone della Provincia;**
- p) indagini delegate dall'autorità giudiziaria, attività di Ordine Pubblico in concorso con le altre Forze dell'Ordine ed ogni altro compito assegnato da leggi o regolamenti nazionali, regionali e dell' Ente.**

**2 - Il Corpo di Polizia Provinciale, nell' ambito delle proprie competenze, collabora con le altre Forze di Polizia Locale, previa disposizione del Presidente della Provincia, quando, per specifiche operazioni o interventi, ne venga fatta motivata richiesta.**



3 - Il Corpo di Polizia Provinciale, in esecuzione di apposite convenzioni, può svolgere le proprie attività, anche d'intesa con altri Enti e/o Associazioni interessate, avvalendosi in particolare del volontariato e curandone il coordinamento.

## **ART. 7 - AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO**

1 - Le attività di polizia si svolgono, di norma, nell'ambito territoriale della Provincia.

2 - Sono ammessi distacchi o comandi dei componenti del Corpo, previa apposita convenzione fra gli enti interessati, con la quale è altresì disciplinata la dipendenza funzionale e il potere disciplinare. Di essi sarà data comunicazione al Prefetto quando riguardino personale avente qualità di agente di Pubblica Sicurezza.

3 - Sono consentiti gli interventi esterni al territorio provinciale per fini di collegamento e di rappresentanza, in applicazione di apposite convenzioni con altri Enti Pubblici.

4 - Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

5 - Gli interventi esterni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e Servizi in particolari occasioni stagionali ed eccezionali, sono ammessi sulla base di appositi piani operativi concordati tra le Amministrazioni interessate.

## **ART. 8 - ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DEL CORPO**

Il Comandante, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente della Provincia o dall'Assessore delegato, provvede:

a) a definire le linee di attività e disporre gli interventi del Corpo di Polizia, organizzando i relativi servizi;

b) a vigilare sulla condotta degli appartenenti al "Corpo di Polizia Provinciale", adottando i provvedimenti necessari per assicurare il regolare e corretto espletamento delle funzioni e delle attività;

c) ad intervenire direttamente nelle più delicate operazioni inerenti al servizio ed in generale in qualsiasi attività di competenza ove necessiti la sua esperienza e preparazione professionale o quando espressamente comandato dal Presidente della Provincia;

d) a promuovere riunioni nelle quali verranno discussi i problemi operativi del servizio, per assicurare l'omogenea applicazione delle disposizioni normative;

e) ad attivare, a cadenza periodica, corsi di aggiornamento professionale per i componenti del Corpo;

f) a sorvegliare affinché i mezzi di trasporto, le armi, le uniformi e qualsiasi attrezzatura assegnata in dotazione dalla Amministrazione Provinciale, od in uso personale, siano utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio e mantenuti in perfetta efficienza;

g) a coordinare, sotto l'aspetto tecnico-giuridico, l'organizzazione degli appartenenti al Corpo, impartendo le direttive attraverso il Vice Comandante e gli Specialisti di Vigilanza;

h) ad accertare la regolarità della stesura dei verbali relativi a reati ed infrazioni rilevate, rimuovendo senza ritardo le cause che possono determinare eventuali irregolarità nella stesura e nella esecuzione dei provvedimenti stessi;

i) a curare la trascrizione e la notificazione dei rapporti alle autorità competenti;

l) a curare che venga aggiornato il registro di carico/scarico delle armi e munizioni assegnate al personale del Corpo di Polizia Provinciale e a controllare che le medesime siano tenute e custodite secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

m) a raccogliere e valutare le indicazioni dei Vice Comandante, degli Specialisti di Vigilanza e degli Agenti, per un migliore espletamento del servizio;

n) a curare e trasmettere l'aggiornamento legislativo e procedurale nelle materie di competenza al Vice Comandante, agli Specialisti di Vigilanza e agli Agenti.

## **ART. 9 - ATTRIBUZIONI DEL VICE COMANDANTE-**

Il Vice Comandante:

a) collabora con il Comandante coordinando gli Specialisti di Vigilanza e gli Agenti nello svolgimento delle loro attività, curando la disciplina e l'impiego tecnico/operativo del personale;

b) fornisce informazioni nelle aree operative di competenza ai soggetti interessati;

c) cura l'istruttoria formale delle pratiche e dei provvedimenti particolarmente complessi;

d) elabora programmi nelle materie e negli ambiti di competenza;

e) svolge ogni altro compito assegnato dal Comandante.



## **ART. 10 - ATTRIBUZIONI DEGLI SPECIALISTI DI VIGILANZA -**

Gli Specialisti di vigilanza:

- a) collaborano con il Vice Comandante coordinando gli agenti nello svolgimento delle loro attività, assicurando la disciplina e l'impiego tecnico - operativo;
- b) forniscono istruzioni nelle aree operative di competenza;
- c) si occupano dell'istruttoria formale delle pratiche e dei provvedimenti particolarmente complessi;
- d) elaborano dati e programmi nelle materie di competenza;
- e) svolgono attività di vigilanza nei settori di competenza della Polizia Provinciale, utilizzando anche strumenti complessi e segnalando ai competenti uffici eventuali disfunzioni;
- f) possono compiere tutti gli atti previsti dalle funzioni ricoperte ed anche quelle di base dell'area di vigilanza;
- g) il più anziano in servizio, sostituisce, il Vice Comandante in caso di assenza o impedimento.

## **ART. 11 - ATTRIBUZIONI DEGLI AGENTI**

Gli Agenti:

- a) esercitare la vigilanza nelle materie di competenza della Provincia, secondo le direttive loro impartite;
- b) accertano, contestano le infrazioni e redigono i relativi verbali, assicurandone la puntuale notifica;
- e) curano la custodia momentanea degli oggetti sequestrati e la successiva consegna ai competenti Uffici, unitamente al verbale di sequestro.

## **ART. 12- PATENTE DI SERVIZIO**

Gli appartenenti al Corpo d Polizia Provinciale, per la guida dei automezzi in dotazione, sono dotati dall'Ente della patente di servizio.



## **ART. 13 - DIVIETI**

Agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, ai sensi delle leggi vigenti, è fatto divieto:

- a) di praticare l'attività venatoria nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni;
- b) di esternare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, dei superiori e dei colleghi,
- c) di rilasciare ad organi d'informazione pubbliche dichiarazioni relative alle attività di servizio se non previa autorizzazione.

## **ART. 14 - RAPPORTO GERARCHICO**

1 – il Vice Comandante, gli Specialisti di Vigilanza, gli Agenti eseguono gli ordini e le disposizioni loro impartite dal Comandante.

2 - Qualora l'ordine impartito sia ritenuto illegittimo, occorre farlo rilevare di norma per iscritto al Comandante. Se l'ordine è confermato per iscritto, l'interessato sarà tenuto ad eseguirlo.

3- Il subordinato non deve eseguire l'ordine quando lo stesso preveda comportamenti in violazione al codice penale.

4 - Nel caso di dubbi circa l'interpretazione e l'applicazione di un ordine o se le circostanze impediscono di chiedere delucidazioni a chi lo ha impartito, spetterà al più alto di grado, se presente, oppure al più anziano in servizio, decidere in proposito.

## **ART. 15 - UNIFORME**

1 - Le uniformi degli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono descritte nell'allegato B) del presente Regolamento con l'indicazione della durata e del numero dei capi da assegnare al personale interessato.

2 - Salvo quanto è espressamente indicato al successivo art. 16), il personale del Corpo, quando è in servizio, deve sempre indossare l'uniforme fornita dall'Amministrazione. Particolari e motivate esigenze di servizio possono prevedere, per brevi periodi, la sostituzione dell'uniforme di servizio con abiti civili, previa autorizzazione del Comandante.

3- L'uniforme deve essere indossata secondo le modalità previste all'art. 16) del presente Regolamento.

4 - E' assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme nonché indossare parti di vestiario od altri indumenti visibili non contemplati nel presente Regolamento.

5 - E' vietato indossare l'uniforme fuori dell'orario di servizio se non previa autorizzazione.

6 - Gli appartenenti al Corpo devono curare la pulizia della loro divisa ed indossarla con decoro.

## **ART. 16 - MODALITA' D'USO DELL'UNIFORME -**

1 - L'uniforme deve essere indossata in applicazione delle vigenti disposizioni di cui al precedente art. 15).

2 - L'abbigliamento fornito dall'Amministrazione al personale deve essere custodito ed utilizzato dall'interessato in modo decoroso e diligente.

## **ART. 17 – SALUTO**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, se in servizio ed in uniforme, sono tenuti al saluto, secondo le modalità in uso nei Corpi di Polizia dello Stato, nei confronti delle autorità civili, militari e religiose, nonché dei propri superiori gerarchici. I superiori devono rispondere al saluto. Il saluto è altresì un atto di cortesia nei confronti del cittadino nei rapporti di servizio.

## **ART. 18 - ORARIO DI SERVIZIO**

1 - L'orario di lavoro settimanale è quello fissato dalla contrattazione nazionale e decentrata. E' compito del Comandante del Corpo definire l'articolazione dell'orario di lavoro per garantire il più funzionale orario di servizio, nel rispetto delle relazioni sindacali contrattualmente previste, anche ricorrendo all'istituto della reperibilità.

2 - Gli eventuali servizi notturni (fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno seguente), devono essere svolti obbligatoriamente da un numero minimo di 3 addetti per ogni autoveicolo. E' consentito operare con due addetti per ogni autoveicolo, purché siano impegnate almeno due pattuglie.

3 - Le variazioni d'orario di lavoro dovranno essere richieste al Comandante almeno un giorno prima.

4 - Il componente del Corpo, che per qualsiasi motivo sia costretto a rimanere assente dal lavoro, deve darne tempestiva comunicazione al superiore gerarchico entro un'ora dall'inizio del servizio, fatti salvi impedimenti di forza maggiore.

5 - L'orario di servizio dovrà comunque tendere ad assicurare la massima funzionalità, negli interessi pubblici connessi alla funzione di vigilanza e dell'utenza.

#### **ART. 19 - REPERIBILITA'**

1 - Il Comandante curerà la predisposizione dei turni di reperibilità del personale interessato.

2 - Il personale messo in reperibilità deve essere tempestivamente rintracciato e dovrà raggiungere il posto di servizio nel più breve tempo possibile.

#### **ART. 20 - PATROCINIO LEGALE, ASSICURAZIONE E VISITE MEDICHE**

1 - L'Amministrazione Provinciale assicura l'assistenza legale in sede processuale al personale del Corpo di Polizia Provinciale per fatti inerenti l'attività di servizio nel rispetto delle norme legislative e contrattuali.

2 - Il personale del Corpo di Polizia Provinciale è coperto da assicurazione per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento del servizio, oltre le obbligatorie forme di assicurazione previste dalla normativa vigente.

3 - L'Amministrazione Provinciale provvede alle visite mediche alle quali sottoporre periodicamente il personale di vigilanza, analogamente a quanto previsto per i Corpi di Polizia Locale.

#### **ART. 21 - REGISTRI DI SERVIZIO**

1- Sono istituiti i registri di servizio sotto elencati che devono essere tenuti in perfetto ordine e diligentemente compilati:

- a) registro di protocollo dei reati;
- b) registro di protocollo dei processi verbali di accertata violazione;
- c) registro di protocollo dei rapporti o relazioni di servizio;
- d) registro del materiale sequestrato e dissequestrato;
- e) registro di carico e scarico del materiale in dotazione al magazzino;



f) registro di carico e scarico armi e munizionamento.

2 - I registri, composti in modo da non essere manomessi o contraffatti, saranno vidimati e verificati dal Comandante del Corpo.

3 - Vengono inoltre conservate le disposizioni di servizio, le leggi, i regolamenti nonché quanto possa servire per l'espletamento del servizio di vigilanza.

4 - Gli atti ed il materiale sopraelencato sono conservati a cura e sotto la responsabilità del personale incaricato.

## **ART. 22 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO - DISTINTIVO MATRICOLA**

1 - Gli appartenenti al Corpo sono muniti di una tessera di riconoscimento, rilasciata dal Presidente della Provincia che dovrà essere sempre portata con sé ed esibita ogni qualvolta sia necessario.

2 - Sono, altresì, muniti di un distintivo di servizio, recante lo stemma, la denominazione della Provincia di appartenenza e il numero di matricola da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell' uniforme.

3 - I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e del distintivo di servizio.

4 - La tessera, il distintivo e i fregi devono essere immediatamente riconsegnati alla Amministrazione qualora il dipendente cessi dal servizio.

## **ART. 23 - DOTAZIONE, USO E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO**

1 - Gli automezzi in dotazione possono essere usati solo per ragioni di servizio.

2 - Per ogni automezzo verrà tenuto un apposito foglio di marcia sul quale verranno registrati giornalmente gli itinerari, le percorrenze chilometriche, l'orario di partenza e di arrivo.

3 - E' vietato permettere la guida o l'uso degli automezzi in dotazione a persone estranee al Corpo.

4 - I lavori di manutenzione, sostituzione o riparazione dovranno essere segnalati al responsabile preposto, il quale deve provvedere tempestivamente a richiedere al Comandante la relativa autorizzazione.

5 - Gli automezzi devono essere assicurati con l'estensione dell'assicurazione al terzo trasportato e al conducente.

6 - E' compito del responsabile preposto controllare che gli automezzi impiegati nel servizio siano usati e custoditi con la necessaria diligenza.

## **ART. 24 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE**

1 - Le armi in dotazione agli appartenenti del Corpo di Polizia Provinciale sono quelle previste dalle vigenti disposizioni normative in materia per gli agenti di pubblica sicurezza.

## **ART. 25 - ASSEGNAZIONE ARMI E MUNIZIONAMENTO -**

1- La gestione dell'armamento e del munizionamento potrà essere delegata dal Presidente al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale;

2- Il numero complessivo delle armi assegnabili al Corpo è fissato sulla base del numero degli appartenenti al Corpo medesimo, effettivamente in servizio, maggiorato del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 1° D M 4.3.1987 n. 145.

3 – L'arma assegnabile in via continuativa e quella di difesa personale. Per lo svolgimento dei compiti di istituto gli appartenenti al corpo, oltre l'arma di difesa personale, possono utilizzare le seguenti armi, fornite di volta in volta ed in relazione a specifiche esigenze di servizio:

- fucile ad anima rigata,
- fucile narcotizzante.

4 - Il Presidente o in sua vece il Comandante, se delegato, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, comunicherà le intervenute variazioni del numero del personale con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza al Prefetto.

5 - Ad ogni appartenente al Corpo, per lo svolgimento dei compiti di istituto sono assegnati due caricatori, uno dei quali di riserva, per l'arma in dotazione.

6 - Le munizioni per le altre armi saranno fornite di volta in volta in relazione alle previste esigenze di servizio.

7- Le munizioni in dotazione e quelle in deposito saranno sostituite a spese e cura dell'Amministrazione Provinciale.

8 - E' fatto sempre obbligo agli assegnatari delle armi, di giustificare il numero delle cartucce in qualunque circostanza utilizzate e la loro motivazione;

9 - Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale predisporrà l'effettuazione di due sessioni annuali di tiro a segno, come da normativa vigente.

## **ART. 26 - MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA**

- 1 - Il personale del Corpo, quando indossa l'uniforme, porta l'arma da difesa personale al fianco con fondina esterna e caricatore di riserva ai sensi dell'art. 5 del D. M. 4.3.1987 n. 145.
- 2 - A tutto il personale del Corpo è fatto assoluto divieto di portare armi diverse da quelle in dotazione.
- 3 - Il personale del Corpo, autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, porterà l'arma da difesa personale in modo non visibile.
- 4 - Per quanto non previsto dal presente articolo valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel Decreto del Ministero dell' Interno n. 145 del 4 marzo 1987.

## **ART. 27 - CONSEGNA E RITIRO DELLE ARMI**

- 1 - Il Presidente della Provincia o il Comandante del Corpo di polizia Provinciale eventualmente delegato, assegnerà le armi di cui all'art. 25) in via continuativa al personale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, con provvedimento nominale scritto che costituisce parte integrante e sostanziale del tesserino di identificazione di cui all'art. 22) del presente Regolamento.
- 2 - Il Comandante o il consegnatario dell'armeria consegnerà agli addetti del Corpo, di volta in volta, per lo svolgimento dei servizi d'istituto le altre armi previste all'art. 24).
- 3 - Il personale del Corpo di Polizia Provinciale al quale è assegnata l'arma in via continuativa, avrà cura di mantenerla in perfetta efficienza e funzionalità.
- 4 - Qualora venga a mancare il riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza o i requisiti psico-fisici il Presidente della Provincia o il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale delegato, ritira l'arma e il munizionamento assegnati in via continuativa.
- 5 - Il personale del Corpo di Polizia Provinciale cui è assegnata l'arma in via continuativa deve:
  1. verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati di identificazione dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate,
  2. applicare sempre e comunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma.

## **ART. 28 - ISTITUZIONE DELL'ARMERIA**



L'Amministrazione Provinciale con Delibera della Giunta istituisce l'armeria del Corpo e nomina il consegnatario delle armi nelle forme e nei modi di cui al D.M. 4.3.1987 n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART. 29 - ADDESTRAMENTO**

1 - Tutti gli appartenenti al Corpo che rivestono la qualifica di agente di pubblica sicurezza saranno iscritti, a cura del Comandante, ai sensi della legge n. 286 del 28 maggio 1981, ad una Sezione di tiro a segno nazionale e frequenteranno ogni anno due corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno con le armi in dotazione, così come previsto dall'art. 25 comma 9 del presente regolamento.

2 - Il personale del Corpo dovrà mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando obbligatoriamente alle esercitazioni di tiro programmate dal Comandante.

## **ART. 30 - STATUS GIURIDICO ED ECONOMICO**

Agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, si applicano le disposizioni di carattere generale relative allo status giuridico ed economico, stabilite per il personale dipendente della Provincia di Barletta Andria Trani e quelle specificate e previste per gli appartenenti al Corpo, dai Contratti Collettivi.

## **ART. 31 - NORME DISCIPLINARI**

La inosservanza delle norme del presente Regolamento da parte degli appartenenti al Corpo viene segnalata al Comandante per l'attivazione dell'eventuale procedimento disciplinare, secondo le norme vigenti.

## **ART. 32 ARMI E MEZZI SEQUESTRATI**



1 - Le armi e le munizioni oggetto di sequestro devono essere tempestivamente allocate o in apposito armadio blindato o presso l'armeria del Corpo di Polizia Provinciale.

2 - Altri reperti devono essere allocati in armadio blindato.

2 - La collocazione deve essere annotata sul registro di cui all'ari. 21, lett. d) del presente Regolamento.

### **ART. 33 - PROTEZIONE CIVILE -**

1 - L'Amministrazione Provinciale, periodicamente, promuoverà corsi di formazione ed addestramento a carattere preventivo sulle emergenze calamitose, collaborando ad analoghe iniziative promosse da altri Enti Pubblici.

2 - Il Corpo di Polizia Provinciale, ai sensi dell'art. 14) della Legge 225 del 24.2.1992, in occasione di disastri o nell'imminenza degli stessi, si metterà a disposizione dell'Autorità Prefettizia che, in caso di emergenza calamitosa, assume la direzione unitaria dei servizi coordinandoli con gli interventi dei Sindaci interessati.

### **ART. 34 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO**

Su proposta del Comandante, nell'ambito del piano formativo e nel rispetto delle relazioni sindacali, periodicamente, devono essere promossi corsi di formazione e di aggiornamento per il personale del Corpo di Polizia Provinciale, sulle materie di competenza, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni con adeguata preparazione e professionalità.

### **ART.35 - USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE**

I mezzi di comunicazione assegnati agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, devono essere utilizzati con la massima cura e diligenza. Non sarà consentito un uso improprio dei mezzi medesimi.

### **ART. 36 -NORME TRANSITORIE**



In deroga a quanto previsto dall'art. 25) del presente Regolamento e sino alla istituzione dell'armeria, il numero complessivo delle armi assegnate individualmente è pari al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza.

### **ART. 37 - NORME INTEGRATIVE**

- 1 - Sono applicabili in quanto compatibili le disposizioni previste dalla legge 7 marzo 1986, n. 65.
- 2 - Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a small flourish at the top.